



COMUNE DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA DISCIPLINA ORARI DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Ord. n. 5506

IL SINDACO

Rilevato che a seguito delle innovazioni legislative intervenute nel settore del commercio su aree pubbliche si rende necessario adeguare la disciplina degli orari di svolgimento delle attività, sia per quanto concerne quelle svolte nell'ambito dei mercati settimanali, con autorizzazione di cui all'art. 28, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n.114/1998, che per l'attività esercitata in forma itinerante, autorizzate ai sensi dell'art. 28, c. 1, lett. b) del medesimo decreto;

Considerato che con l'art. 23 del "Regolamento per le aree mercatali - norme e direttive concernenti l'esercizio del Commercio al Dettaglio su aree pubbliche" approvato con D.C.C. n. 196 del 19.12.05, previa consultazione delle Associazioni di Categoria, delle Associazioni dei Consumatori, nonché dei rappresentanti di mercato, sono stati fissati i criteri generali relativi alla disciplina degli orari, demandando ad un successivo atto del Sindaco il compito di stabilire nel dettaglio gli orari per le attività di commercio su aree pubbliche;

Rilevato che il presente atto è stato preventivamente inviato alle Associazioni di Categoria e dei Consumatori, per eventuali ulteriori osservazioni in merito a quanto in esso stabilito;

Rilevato che le disposizioni regionali in materia di orari per il commercio su aree pubbliche prevedono, tra l'altro, l'applicazione dei principi generali stabiliti dal tit. IV del D. Lgs. n. 114/1998;

Visto il titolo V della D.G.R. 32-2642 del 02.04.01;

Visti gli art. 11 e segg. del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Visto il Regolamento per aree mercatali approvato con D.C.C. n. 196 del 19.12.05;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Gli orari per le attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n.114/1998 (su posteggio) sono fissati come segue:

- MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' A PALLANZA: dalle h. 8,00 alle h. 14,00
- MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' A TROBASO: dalle h. 8,00 alle h. 14,00
- MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO A INTRA:
in vigenza dell'ora solare: dalle h. 8,00 alle h. 17,00
in vigenza dell'ora legale: dalle h. 8,00 alle h. 17,30
- MANIFESTAZIONE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
SETTIMANALE STAGIONALE DEL VENERDI' A PALLANZA: dalle h. 17,30 alle h. 01,00
- POSTEGGI SINGOLI O GRUPPI DI POSTEGGI
in orario antimeridiano: dalle h. 8,00 alle h. 13,00
in orario pomeridiano: dalle h. 15,00 alle h. 19,00

Gli orari sopra indicati si intendono di inizio e fine delle operazioni di vendita, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento per aree mercatali approvato con D.C.C. n. 196/2005.
/....segue



Gli operatori di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 114/1998 (itineranti) sono assoggettati alla disciplina degli orari prevista dal tit. IV del citato decreto n. 114/1998 ed attuata con ordinanza del Sindaco n. 3085 del 01.06.1999.

I predetti operatori sono pertanto tenuti ad osservare i seguenti orari:

- Inizio attività: non prima delle h. 6,00
- Fine attività: non oltre le h. 22,00

In deroga agli orari sopra indicati è consentito protrarre il termine delle operazioni di vendita fino alle h. 24,00, nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, limitatamente alle aree comprese nei centri storici e nuclei di antica formazione, nonché sulla litoranea compresa tra le frazioni di Intra, e Fondotoce e precisamente sulle seguenti Vie: Via Ticino, C.so Mameli, Via Troubetzoy e Via 42 Martiri. Per quanto concerne la frazione di Pallanza è inclusa nella deroga anche P.za Gramsci.

Gli operatori di commercio su aree pubbliche abilitati anche alla somministrazione di alimenti e bevande, possono prolungare l'attività di vendita fino alle h. 24,00, per tutto l'anno e senza le limitazioni di cui al capoverso precedente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento di mercato.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovrà comunque avvenire nel rispetto delle limitazioni e dei criteri fissati dal Regolamento di mercato

L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 47 del Regolamento per aree mercatali approvato con D.C.C. n. 196 del 19.12.2005.

Il presente provvedimento sostituisce ed annulla i precedenti emanati in materia.
Verbania, li 19 maggio 2006.



IL SINDACO
Dr. Claudio Zanotti

- CITTA' DI VERBANIA -
Si certifica che il presente venne pubblicato
in questo Albo Pretorio
dal giorno 23/05/06
al giorno 27/06/06
Verbania, 43/07/06

